



# Ministero dei Trasporti e della Navigazione

UNITA DI GESTIONE DELLE  
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE  
ED IL DEMANIO MARITTIMO

Roma, 24 maggio 2001

Alle **Capitanerie di porto**

**LORO SEDI**

Divisione DEM2

Prot. n. DEM2A-1268

Classifica A.2.5/A.2.47

Allegati: Vari + floppy disk

Oggetto: **Sistema informativo del demanio marittimo – S.I.D. – Centro Operativo Nazionale – C.O.N. – Delega di funzioni amministrative conferite alle regioni – Articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 – Legge 15 marzo 1997, n.59 – Articoli 104 e 105 del decreto legislativo n.112 del 31 marzo 1998 (c.d. pacchetto Bassanini).**

**CIRCOLARE N 120**

**Serie I**

Titolo: Demanio Marittimo

Consorzio CO:G.I.

Via T. Fiore, 15

**70015 NOCI**

## ASSESSORATI, STRUTTURE ED UFFICI REGIONALI

**REGIONE ABRUZZO** – Direzione Turismo, Ambiente, Energia – Servizio Turismo Ambiente, Energia – Servizio Demanio Marittimo per finalità turistico Ricreative

Viale Bovio, n° 245 –

**65100 PESCARA**

**REGIONE BASILICATA**

Dipartimento attività produttive

Settore Turismo

Via Anzio, n° 32 –

85100 **POTENZA**

**REGIONE CALABRIA** – Assessorato Ambiente, urbanistica, protezione delle coste e demanio

**88100 CATANZARO LIDO**

P.zza Europa – Palazzo S. Francesco

**87100 COSENZA**

**REGIONE CAMPANIA** Assessorato ai Trasporti, Viabilità, Porti, Aeroporti e Demanio Marittimo – Centro Direzionale Isola C3 –

**80143 NAPOLI**

**REGIONE EMILIA ROMAGNA**

Assessorato al Turismo – Servizio Turismo e qualità  
aree turistiche

Via Aldo Moro, n°64

40127 BOLOGNA

#### **REGIONE SARDEGNA**

Via Trento, n° 69

**09123 CAGLIARI**

#### **REGIONE LAZIO**

Assessorato per le politiche per la cultura,

sport e turismo Dipartimento promozione della  
cultura, spettacolo, turismo e sport Area C – Servizio  
III°

Via Rosa Raimondi Garibaldi, n° 7

00145 ROMA

**REGIONE MARCHE** – Assessorato al Turismo –  
Servizio Turismo e attività Ricettive

Via Gentile da Fabriano, n° 9

60100 ANCONA

**REGIONE PUGLIA** – Assessorato agli Affari  
Generali – Settore Demanio marittimo, lacuale e  
fluviale

Via De Rossi, n°234

70122 BARI

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA  
GIULIA** – Assessorato ai Trasporti Direzione  
Regionale Viabilità e Trasporti

Via Giulia, n°75/1

**34100 TRIESTE**

**REGIONE LIGURIA** – Assessorato agricoltura  
e Turismo – Dipartimento Agricoltura e Turismo  
– Servizio Turismo

Via G. D’Annunzio, n° 64

**16121 GENOVA**

**REGIONE MOLISE** – Assessorato al Turismo  
e Sport – Settore Demanio Marittimo Via  
Mazzini, n° 94

**86100 CAMPOBASSO**

**REGIONE TOSCANA** – Dipartimento  
Politiche territoriali ed ambientali – Area porti,  
aeroporti e centri intermodali

Via Bardazzi, n° 19

**50127 FIRENZE**

#### **REGIONE VENETO**

Direzione Turismo – Servizio SIRT

Palazzo Sceriman Cannaregio 168

30121 VENEZIA

e, per conoscenza

#### **PRESIDENTI DELLE REGIONI**

**ABRUZZO** Via Colle Petraia

67100 L’AQUILA

**BASILICATA** Via Anzio

85100 POTENZA

**MARCHE** Via Gentile da Fabriano

60125 ANCONA

**MOLISE** Via XXIV Maggio, 130

86100 CAMPOBASSO

**CALABRIA** Via De Filippis  
88060 **CATANZARO**

**PUGLIA** Via Capruzzi, 212  
70124 **BARI**

**CAMPANIA** Via S.Lucia, 81  
80132 **NAPOLI**

**TOSCANA** Via Cavour, 18  
50122 **FIRENZE**

**EMILIA ROMAGNA** Viale Aldo Moro, 52  
40127 **BOLOGNA**

**VENETO** Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901  
30123 **VENEZIA**

**LAZIO** Via Raimondi Garibaldi, 7  
00145 **ROMA**

**FRIULI VENEZIA GIULIA**  
P.za Unità d'Italia, 1  
34133 **TRIESTE**

**LIGURIA** Via Fieschi, 15  
16121 **GENOVA**

**SARDEGNA** Viale Trento, 69  
09100 **CAGLIARI**

A.I.P.A.

Via Isonzo, 21/B

00198 ROMA

COMANDO GENERALE DEL CORPO

DELLE CAPITANERIE DI PORTO

SEDE

Si fa seguito alla circolare n°117 in data 13 marzo 2001 con la quale codesti Comuni sono stati informati della possibilità di consultare il S.I.D. (Sistema Informativo Demanio marittimo) gratuitamente presso ogni Capitaneria di porto oppure presso il C.O.N. (Centro operativo nazionale) avente sede presso questa Unità di gestione.

Si informa che la regione Toscana, nello spirito della necessaria collaborazione tra amministrazioni che comunque saranno coinvolte nella gestione del demanio marittimo, ha indetto una riunione a Cecina dei rappresentanti (sia politici che amministrativi) dei 35 comuni costieri dalla regione stessa alla quale ha aderito il Direttore di questa Unità di gestione.

Alla riunione, svoltasi il 26 marzo 2001, hanno presenziato il Direttore marittimo di Livorno e i Comandanti delle Capitanerie di porto della regione Toscana.

La riunione ha fornito l'opportunità per meglio esplicitare i limiti e la portata della delega delle funzioni amministrative di cui trattasi.

In proposito si allega copia della nota n° DEM2A 0482/A.2/47 in data 26 febbraio 2001 ricognitiva delle norme attraverso le quali è stata concretizzata la delega in parola. (allegato 1)

Alcuni interventi dei partecipanti hanno poi dato l'occasione per approfondire alcune specifiche tematiche che di seguito si ritiene di sintetizzare.

## SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO

Preme innanzitutto sottolineare, ancora una volta, la centralità del S.I.D. ai fini di un coordinamento, condiviso ed efficace esercizio delle funzioni amministrative di competenza, rispettivamente, dello Stato e degli enti delegati.

E' appena il caso di ricordare che l'art. 104, comma 1, lett. qq, del d.lgs n° 112/98 (come modificato dall'art. 11 del d.lgs n°443/99) mantiene allo Stato le funzioni relative al "sistema informativo del demanio marittimo", la cui gestione è regolata mediante protocolli d'Intesa ai sensi dell'art. 6 del d.lgs n°282/97.

Tale funzione comporta il necessario costante aggiornamento dei dati-base amministrativi e cartografici la cui linfa vitale è costituita dai dati che saranno originati dalle regioni o dai comuni che eserciteranno la funzione amministrativa nonchè da parte di questa Unità di gestione per la parte attinente ai dai riconducibili agli aspetti dominicali.

Si partecipa anche che il 21 dicembre del decorso anno 2000 è stato stipulato un protocollo d'intesa con il Ministro delle finanze secondo il quale, in aderenza alle indicazioni formulate dall'A.I.P.A. (Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione) il S.I.D. costituirà lo strumento comune per l'aggiornamento e l'interscambio dei dati afferenti il demanio marittimo, con particolare attenzione a quelli catastali, avvalendosi proprio delle funzionalità del S.I.D. secondo il modello del c.d. "catasto-comuni". Tale sistema di interscambio e quindi di aggiornamento dei dati consentirà anche, in linea con le previsioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, di evitare eventuali duplicazioni e/o sovrapposizioni di sistemi informativi.

A tal fine, di concerto con l'Amministrazione finanziaria, sono stati integrati nel modello di domanda D1 tutti gli elementi sia amministrativi che cartografici necessari per raggiungere la suddetta finalità.

L'acquisizione della domanda con l'utilizzazione del suddetto modello, mentre da un lato consentirà di allineare all'attualità i data-base esistenti, dall'altro consentirà di allineare all'attualità i data-base esistenti, dall'altro consentirà a chi sarà chiamato alla gestione di procedere ai rinnovi delle concessioni semplicemente chiedendo ai titolari delle concessioni in scadenza se le condizioni per cui essa fu rilasciata permangono oppure se vi sono modificazioni. Nel primo caso potrà procedersi semplicemente al rinnovo del titolo concessorio senza ulteriori formalità essendo l'amministrazione concedente in possesso di tutti gli elementi necessari. Nel secondo caso dovrà invece procedersi alle necessarie valutazioni dell'amministrazione stessa che acquisirà, in tal caso, i nuovi elementi sia amministrativi che cartografici.

Concretamente il modello Domanda D1 – che è già stato predisposto per essere indirizzato, a seconda dei casi, alla regione, al comune o alla capitaneria di porto – è disponibile, unitamente alla guida per la compilazione, sia in formato cartaceo che su presupposto magnetico presso questo C.O.N. oppure presso le capitanerie di porto dove opera

attualmente qualificato personale del consorzio CO.G.I., appositamente ivi dislocato per fornire ogni possibile supporto a codeste amministrazioni, ai tecnici ed ai singoli cittadini per la

compilazione del citato modello. Tale breve il modello sarà disponibile anche su sito Internet di questo Ministero. Nelle more si trasmette un floppy disk contenente il citato modello domanda D1 e la relativa guida per la compilazione.

Per poter ricevere correttamente i dati necessari, sarà attualmente indispensabile che l'aspirante concessionario richieda alla capitaneria di porto, che provvederà attraverso il citato operatore, lo stralcio cartografico sul quale sarà riportato il rilievo e localizzata la zona richiesta in concessione e che dovrà essere allegato alla domanda di concessione.

Si precisa che la cartografica contenuta nel S.I.D. è stata realizzata in conformità alle specifiche catastali ed è stata valicata dal Ministero delle finanze; a seguito dell'espletamento della procedura di "pubblicazione" essa è divenuta la cartografia catastale ufficiale.

## CANONI

E' stato chiesto di precisare in misura chiara ed maniera inequivoca a che compete la determinazione del canone al quale assoggettare una concessione demaniale marittima.

In proposito si rileva che l'atto con il quale si determina il canone –utilizzando le misure unitarie indicate nel D.M. 5 agosto 1998 n°342, attuativo dell'art. 03 comma 1 introdotto nel D.M. 5 ottobre 1993 n° 400 della legge di conversione 4 dicembre 1993 n° 494 – è atto endoprocedimentale al rilascio della concessione e come tale rientra tra le funzioni amministrative delegate.

In proposito corre l'obbligo di evidenziare che il S.I.D. consentirà entro il breve arco temporale di qualche mese, attraverso un software appositamente sviluppato, di procedere al calcolo automatico dei canoni utilizzando, quali parametri, i dati amministrativi e cartografici che l'aspirante concessionario dovrà fornire utilizzando l'apposito modello di domanda normalizzato, denominato "mod. D1".

Nelle more della disponibilità del software di cui sopra il canone dovrà essere calcolato manualmente utilizzando le tabelle che riportano le misure unitarie annue per le diverse tipologie concessorie attualizzate al 2001 allegate alla circolare n° 112 in data 25 gennaio 2001 che si unisce in copia (allegato 2).

Tali misure unitarie non si applicano alle concessioni rilasciate a seguito delle rilasciate a seguito delle procedure concorsuali espletate ai sensi dell'articolo 37 del codice della navigazione, fino alla scadenza del primo titolo concessorio.

Esse costituiscono invece i parametri di base per l'espletamento della licitazione privata.

Di seguito si forniscono alcuni elementi per la corretta determinazione dei canoni e si allega copia della circolare n. 113 del 25 gennaio 2001 unitamente al decreto dirigenziale 22 novembre 22 novembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2000 al Registro n. 02- foglio n. 205 relativo all'aggiornamento delle misure unitarie per l'anno 2001 (allegato 3).

La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere, considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani compreso quello di copertura se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna.

Ai fini del presente regolamento le aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppano volumetria utilizzabile o praticabile, sono considerate zone scoperte.

Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di “difficile rimozione” quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A B ed E, della allegata tabella “Tipologia delle opere”, mentre si considerano di “facile rimozione” quelle contraddistinte dalla lettera C, D, F e G.

### *Superficie occupata virtualmente*

Per le concessioni per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri che seguono, salva l'applicazione delle misure minime.

- a) Cavi e cavidotti interrati/poggiati nel/sul demanio marittimo: Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato/poggiato, avente larghezza pari a quella del cavo/cavidotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro.
- b) Cavi e cavidotti interrati/poggiati nel/sul fondo del mare: Quella definita dall'ingombro del diametro del cavo o del cavidotto e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicoli, gusci, conchigliamenti, etc...).
- c) Tubi e condotte interrate/poggiate nel/sul demanio marittimo: Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato/poggiato, avente larghezza pari a quella del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro.
- d) Tubi e condotte interrate/poggiate nel/sul fondo del mare: Quella definita dall'ingombro del diametro del tubo o della condotta e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicoli, gusci, conchigliamenti, etc...).
- e) Elettrodotti cavi aerei e fasci di cavi aerei: Quella definita dalla proiezione al suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro.
- f) Pali di sostegno per cavi o fasci di cavi aerei di qualunque sezione: Quella definita dalla superficie del cerchio avente per raggio quello del cerchio che circonda il poligono di base del palo, maggiorata di metri 0,50.
- g) Gavitelli singoli: Quella definita dal cerchio avente il raggio pari alla lunghezza fuori tutto dell'unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o nella catena utilizzati per l'ormeggio.
- h) Cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazioni o indicazioni: Quella definita dalla proiezione al suolo maggiorata di metri 1 per ogni lato.

### *Utilizzazioni effettive inferiori all'anno*

Il presupposto per l'applicazione dell'articolo 03, comma 4 introdotto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 di conversione del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, è l'obbligo per il concessionario di rimuovere al termine del periodo di utilizzazione, ogni struttura realizzata o utilizzata.

Ne discende che la citata norma non può trovare applicazione qualora la concessione comporti la realizzazione di impianti, manufatti o opere che non possono qualificarsi “non fisse e completamente amovibili” mentre è applicabile nei casi di utilizzazione di pertinenze demaniali marittime.

Qualora sia richiesto di utilizzare effettivamente la concessione per un tempo inferiore all’anno, il relativo periodo deve essere specificamente indicato nel titolo concessorio.

Il periodo di utilizzazione si deve intendere quello durante il quale il concessionario occupa il bene oggetto della concessione e quindi deve comprendere anche il tempo necessario per la messa in opera e la rimozione delle strutture e la rimessa in pristino delle aree.

In ordine alla applicazione della misura minima del canone – secondo il principio espresso dalla Corte dei conti e indicato nella circolare n. 103 dell’8 agosto 2000 – come previsto dall’articolo 9 del D.I. 19 luglio 1989, dall’articolo 3 del D.I. 15 novembre 1995 e nei casi previsti dall’articolo 3, comma 2 del D.M. 5 agosto 1998, n. 342 (ove ne ricorrano i presupposti) si precisa che gli importi rispettivamente di lire 530.100 e 318.000 indicati nel citato decreto dirigenziale 22 novembre 2000, costituiscono il “limite minimo” invalicabile verso il basso, quale corrispettivo per l’occupazione e l’uso del demanio marittimo, delle pertinenze demaniali marittime e del mare territoriale, anche in presenza di fattispecie concessorie riconducibili all’applicazione del canone ricognitorio ex articolo 39 del codice della navigazione e articolo 37 del relativo regolamento di esecuzione.

Pertanto la procedura corretta per la determinazione del canone in presenza di tali fattispecie è la seguente:

1. Individuazione della misura del canone annuo attraverso l’applicazione (vedi tabelle allegate alla circolare n.112 del 25 gennaio 2001) degli importi annui unitari – aggiornati al 2001 ai sensi dell’articolo 04 della legge n.494/1993 – secondo i parametri indicati per le diverse tipologie concessorie nel D.I. 19 luglio 1989, D.I. 15 novembre 1995, D.M. n.342 del 5 agosto 1998 e D.M. n. 343 del 30 luglio 1998;
2. Commisurazione – in dodicesimi – dell’importo di cui al precedente punto 1. al periodo di effettiva utilizzazione della concessione. Qualora l’importo di cui al punto 2. dovesse risultare inferiore a lire 530.100 o a lire 318.000, saranno applicate tali misure minime aggiornate all’anno 2001, sulle quali operare, per gli anni successivi, gli aggiornamenti di legge.

### ***Decorrenza dei pagamenti***

La prima rata del canone, da versare prima della consegna della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell’atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.

Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell’atto concessorio.

L’ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell’ultimo anno di validità dell’atto e la effettiva data di scadenza.

### *Aggiornamenti annuali – adeguamenti – modifiche*

Le misure unitarie dei canoni sono aggiornate – per valere dal 1° gennaio dell'anno successivo – con decreto del ministero dei trasporti e della navigazione, in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'Istati – Istituto Nazionale di statistica – per i “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” e per i “prezzi alla produzione dei prodotti industriali”.

I criteri e le misure unitarie possono essere adeguati o modificati con decreto del ministero dei trasporti e della navigazione.

### **RIDUZIONI** (Quanto segue vale soltanto per le concessioni turistico-ricreative).

Nei casi in cui il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento ovvero tale diritto sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi e regolamenti, il canone annuo è ridotto del quaranta per cento.

Qualora il concessionario consente l'accesso gratuito all'arenile, nei casi in cui esso sia raggiungibile agevolmente solo attraversando l'area in concessione e/o offre gratuitamente i servizi generali, il canone annuo è ridotto, per l'anno 2001, secondo le misure unitarie annue riportate nell'allegata “Tabella delle riduzioni”.

Per le concessioni rilasciate a società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali ovvero ad enti o associazioni sia pubblici che privati, a libera partecipazione, che perseguono finalità di pubblico interesse, alle quali non è applicabile il canone ricognitorio di cui agli articoli 39 del codice della navigazione e articolo 37 del relativo regolamento di esecuzione, il canone ridotto del cinquanta per cento rispetto al canone normale, fatta salva l'applicazione delle misure minime.

Nei casi di applicazione del canone ricognitorio a concessioni a concessioni aventi finalità turistiche e ricreative, esso è pari ad un decimo di quello indicato nella “Tabella delle riduzioni”.

### **Modalità di applicazione**

Le riduzioni previste nei casi in cui il concessionario assuma l'obbligo e sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione marittima, ovvero di impianti, manufatti od opere di tipologia A, B, ed E realizzati sul demanio marittimo o nel mare territoriale, il canone annuo è ridotto fino al cinquanta per cento. Le riduzioni sono determinate con decreto del ministero dei trasporti e della navigazione, sulla base dei risultati dell'istruttoria condotta dall'autorità concedente, sentiti gli uffici periferici dell'agenzia del demanio, per il numero di anni e per le percentuali stabiliti.

Durante la costruzione degli impianti, manufatti ed opere e per un periodo massimo di tre anni dalla data di consegna delle zone demaniali marittime e del mare territoriale concessi e sempre che non vi sia utilizzazione lucrativa, il canone annuo è ridotto del cinquanta per cento. Durante tale periodo il canone ridotto è aggiornato con le medesime modalità previste in via generale.

Analoga riduzione fino al cinquanta per cento è accordata nei casi di revoca parziale sia per fatti dell'amministrazione che per cause naturali.

Qualora l'utilizzazione dei beni demaniali marittimi o del mare territoriale oggetto della concessione, risulti ridotta per effetto di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità, il

canone annuo è ridotto fino al cinquanta per cento. Anche in questo caso le riduzioni sono determinate con decreto del ministero dei trasporti e della navigazione, sulla base dei risultati dell'istruttoria condotta dall'autorità concedente, sentiti gli uffici periferici dell'agenzia del demanio, per il numero di anni e per le percentuali stabiliti.

Nessuna riduzione è prevista per le concessioni relative alla pesca ed acquicoltura nonché per quelle relative alla cantieristica.

Per gli altri usi (produttivo/industriale/commerciale –tutela ambientale – diporto nautico e varie) comunque diversi da quello turistico ricreativo, le riduzioni sono desumibili dall'articolo 2, commi 2 e 3, nonché dagli articoli 4 e 5 del D.I. 19 luglio 1989, pubblicato nella G.U. n. 21 dicembre 1989.

### ***CANONI RICOGNITORI***

Sono canoni ricognitori quelli fissati per il mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2 del codice della navigazione. Il termine "provento" indicato nell'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, definisce una componente positiva di reddito di una attività assimilabile a quella di imprenditore come definito dall'articolo 2082 del codice civile.

Nei casi in cui debba applicare tale canone per concessioni diverse da quelle turistiche e ricreative, esso è pari ad un decimo di quello normale se si tratta di zone del demanio marittimo ed un cinquantesimo se si tratta di zone del mare territoriale.

### ***INDENNIZZI***

Determinazione e riscossione

Gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle normali misure unitarie, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.

Gli indennizzi sono determinati dall'autorità concedente e riscossi, secondo le procedure vigenti in materia, dagli uffici finanziari competenti.

### **POLIZIA AMMINISTRATIVA**

Fermi restando i compiti di polizia giudiziaria per i reati commessi sul demanio marittimo che competono alle forze di polizia, si ritiene di precisare quali ed a chi competono gli atti susseguenti alla rilevazione di utilizzazioni del demanio marittimo non conformi alle norme; in pratica a che compete l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 54, pur nel richiamo al medesimo effettuato dall'art. 55.

L'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, chiaramente afferma che la delega di funzioni (compresa nel termine "conferimento" – vedi art. 1, comma 1 legge 15 marzo 1997, n° 59) di cui trattasi comprende le attività di polizia amministrativa in quanto connessa all'esercizio delle funzioni conferite.

Ne discende che ogni qualvolta una utilizzazione del demanio marittimo sia difforme da quella ammessa dalla concessione, l'emanazione dei provvedimenti in autotutela competeranno

agli enti delegati come pure nei casi in cui utilizzazioni non autorizzate incidano comunque negativamente sull'uso programmati del demanio marittimo.

Di contro, non essendo oggetto di delega, competeranno all'autorità marittima i provvedimenti in autotutela quando gli eventuali abusi incidano sui limiti del demanio marittimo oppure abbiano comportato o possano comportare la realizzazione, da parte di non concessionari, di impianti, manufatti ed opere, ed in ogni caso in cui sia ravvisabile un pregiudizio all'integrità della proprietà statale.

Appare, data la delicatezza della materia, che soprattutto nei primi tempi le autorità regionali o comunali e le autorità marittime operino di intesa al fine di evitare la duplicazione di procedimenti oppure, peggio, che nel convincimento che il procedimento sanzionatorio sia adottato dall'altro soggetto, l'abuso rimanga impunito.

## PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Nel corso della riunione è poi emersa la opportunità – considerata la delicatezza della questione e per evitare comportamenti difformi per lo svolgimento dello stesso procedimento amministrativo connesso in particolare al rilascio o al rinnovo di concessioni – di avere, da parte di questa unità di gestione, delle linee guida.

Con lo spirito di collaborazione che deve informare l'azione di amministrazioni pubbliche, si ritiene si sintetizzare di seguito la procedura, conforme alle norme del codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e di altre leggi connesse quali la legge n° 494 del 4 dicembre 1993 nonché la legge 15 marzo 1997, n° 59 )c.d. Bassanini) e il decreto legislativo n° 112 del 31 marzo 1998.

E' appena il caso di specificare che la procedura di seguito dettagliata, non essendo codificata in alcun provvedimento normativo o regolamento, costituisce un contributo di questo Ministero al fine di uno spedito e omogeneo esercizio delle funzioni delegate, fondato sull'esperienza storica degli Uffici dell'Amministrazione marittima, sia centrale che periferica. Si tratta inoltre in altre parole di linee guida dettate sulla base dell'esperienza di questi uffici in ordine all'applicazione della normativa vigente.

## LINEE GUIDA

Le linee guida si riferiscono alle procedure amministrative per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo così come individuati dall'articolo 28 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; alle concessioni di zone del mare territoriale ai sensi dell'articolo 524 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione nonché alle pertinenze del demanio marittimo di cui all'articolo 29 del codice della navigazione.

### 1. Presentazione della domanda

Chiunque intende occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime o apportarvi innovazioni, deve presentare domanda alla regione ovvero, nel caso che le funzioni siano state subdelegate, ai comuni competenti per territorio. Nei casi in cui la domanda riguarda i porti o le aree del demanio marittimo individuate, fino alla revisione del medesimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995 attuativo dall'articolo 59 del citato D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la domanda deve essere inoltrata alla competente capitaneria di porto.

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modello D1 che potrà essere modificato o adeguato con successivo provvedimento del ministero dei trasporti e della navigazione. Il rilievo planimetrico dovrà essere presentato su supporto magnetico e cartaceo con le modalità previste per la gestione del sistema informativo del demanio marittimo di cui all'articolo 104, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come integrato dall'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, utilizzando la cartografia catastale e gli archivi del sistema informativo del demanio marittimo. L'istanza non può essere attualmente prodotta sul solo supporto magnetico in quanto non è a tutt'oggi disponibile la procedura per la firma elettronica.

## 2. Pubblicazione

Il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, ne ordina la pubblicazione per estratto nell'albo Pretorio del comune e degli uffici marittimi interessati, conformemente alle disposizioni della legge n. 340 del 24 novembre 2000.

L'ordine di pubblicazione della domanda indica i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione e l'invito a tutti coloro che vi abbiano interesse a presentare, entro un termine che si può ritenere congruo se non inferiori a quindici giorni né superiore a trenta, le osservazioni che credano opportune e che le amministrazioni partecipanti al procedimento hanno l'obbligo di valutare, dandone conto nel provvedimento finale.

Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata vanno presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine previsto per la presentazione delle opposizioni e sono a loro volta pubblicate ai soli fini della eventuale presentazione delle osservazioni e non riaprono i termini per la presentazione di ulteriori domande concorrenti.

## 3. Istruttoria

Esperita la pubblicazione, la domanda, completa degli allegati, è sottoposta, unitamente alle eventuali osservazioni e domande concorrenti, all'esame della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'articolo 9 della legge n. 340 del 2000, promossa dal responsabile del procedimento nei termini e nei modi indicati dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 come modificato dall'articolo 11 della legge n. 340 del 2000, alla quale sono chiamati a partecipare:

- a) la regione, per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico e pianificatorio nonché per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ove non delegata agli enti locali;
- b) il comune, per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico edilizio;
- c) la circoscrizione doganale, ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
- d) l'ufficio del genio civile regionale, ai fini della valutazione sull'idoneità tecnica degli impianti, manufatti ed opere;
- e) l'Amministrazione finanziaria e quella marittima, per gli aspetti dominicali;
- f) l'azienda sanitaria locale qualora sia previsto dalla legge;
- g) il comando provinciale dei vigili del fuoco ove sussistano profili di sicurezza antincendio;
- h) soprintendenza o altro soggetto competente nel caso di aree sottoposte a vincoli culturali, archeologici, paesaggistici o di altra natura;
- i) autorità militare nei casi di aree soggette a tali vincoli;

- j) altre amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino poste alla tutela di specifici interessi pubblici;

Nei casi in cui la coesione riguardi beni di pertinenza demaniale marittima ovvero preveda la realizzazione di impianti, manufatti ed opere di cui alle lettere A, B ed E dell'allegata tabella "Tipologia delle opere", come definite nel S.I.D. – Sistema Informativo Demanio marittimo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, il parere delle amministrazioni di cui alla precedente lettera e), è obbligatorio.

La conferenza di servizi può disporre, per una sola volta, adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda.

Nel caso di domande concorrenti per l'assentimento di una nuova concessione, è data preferenza a quella che soddisfi maggiormente, in via combinata, l'esigenza di tutela del paesaggio e dell'ambiente e gli interessi pubblici connessi alla valorizzazione turistica ed economica della regione nel rispetto delle linee guida sulla redazione del piano di utilizzo degli arenili adottate dalle regioni d'intesa con l'autorità marittima. Qualora non ricorrano tali ragioni di preferenza la concessione è rilasciata, a seguito di licitazione privata, a chi offre il canone annuo maggiore.

La conferenza di servizi si svolge nei modi e nei termini indicati dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 come modificati dalla legge n. 340 del 2000.

Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

#### 4. Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime

I piani di cui all'articolo 6 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono approvati dalle regioni d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

I piani sono predisposti dai Comuni sulla base dei criteri indicati dalle regioni, tenendo conto, in ogni caso, delle concessioni già rilasciate ed in corso di validità.

In attesa dell'approvazione dei piani possono essere rilasciate soltanto concessioni in ampliamento, suppletive di quelle già esistenti, per i necessari adeguamenti e modifiche strutturali nonché per ottemperare ad eventuali prescrizioni dettate da altre leggi o regolamenti sia statali che regionali.

#### 5. Rilascio e rinnovo- cauzione

Le concessioni che comportano la realizzazione di impianti, manufatti ed opere come definite nelle lettere A, B ed E della citata tabella "Tipologia delle opere", sono rilasciate con atto formale. Quelle che comportano la realizzazione di impianti, manufatti ed opere come definite nelle lettere C, D, F, e G della stessa tabella oppure che non prevedono la realizzazione di impianti, manufatti ed opere, sono rilasciate con licenza.

Nel caso di concessione rilasciata con atto formale, l'immissione nel possesso del bene da parte del concessionario risulta da processo verbale. Analogo processo

verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.

Nel caso di concessione rilasciata con licenza non è richiesta alcuna ulteriore formalità di immissione nel possesso.

Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione mediante cauzione da prestare in numerario, intitoli di Stato o garantiti dallo Stato, mediante polizza assicurativa fidejussoria bancaria, per l'ammontare, comunque non inferiore a due annualità del canone, che sarà determinato nel titolo concessorio.

Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria 8S.I.B. – F.I.B.A. – FEDICOD – F.A.B.), la cauzione è prestata in via generale attraverso una unica polizza assicurativa fidejussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.

La cauzione è contestata in favore dello Stato, titolare dei beni demaniali marittimi, e delle regioni, delegate ad esercitarvi le funzioni amministrative, o dei comuni nei casi in cui questi ultimi siano stati subdelegati dalle regioni.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001), le concessioni, indipendentemente dalla natura e dal tipo di impianti previsti, hanno durata di anni sei. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il potere di revoca di cui al successivo punto 7.

Alla luce di tale norma di legge anche a fronte di richieste di concessioni per periodi diversi, non può che rilasciarsi una concessione per sei anni. Resta salva la facoltà di rinuncia comunque prevista nel diritto positivo.

#### 6. Strutture precarie all'interno dell'area in concessione

Nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione, gli impianti, i manufatti, le opere e le strutture di svago, di abbellimento o necessari per la loro concreta migliore fruibilità da parte dei cittadini utenti – con particolare riguardo ai disabili – quali giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purchè poggiati e non fissati al suolo, possono essere collocati sul demanio marittimo previa semplice comunicazione all'autorità concedente.

Nelle zone di mare territoriale comprese nella concessione possono essere altresì collocati, con le medesime procedure, impianti manufatti ed opere temporaneamente ancorati, privi di propulsori, facilmente amovibili e non preclusivi di altre legittime utilizzazioni dello specchio acqueo.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente possono essere effettuate, all'interno della zona demaniale marittima o del mare territoriale in concessione, riallocazioni di impianti, manufatti, opere e, in genere, strutture mobili comunque previsti nel titolo concessorio, per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità.

#### 7. Revoca della concessione

La concessione è revocabile in tutto o in parte esclusivamente per sopravvenute e imprescindibili ragioni di preminente interesse pubblico.

Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca.

La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile, sia per fatto dell'amministrazione che per cause naturali, la concessione si estingue.

In caso di revoca, gli impianti, i manufatti e le opere realizzati sono acquisiti allo Stato ed il concessionario ha diritto ad un indennizzo pari a tante quote parti del costo degli impianti, dei manufatti e delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza precedentemente fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

#### 8. Decadenza della concessione

L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:

- a) Per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati, per fatto del concessionario;
- b) Per non uso continuato durante il periodo fissato nell'atto di concessione o per cattivo uso;
- c) Per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo della concessione;
- d) Per omesso pagamento del canone;
- e) Per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) Per inadempienze degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti sia statali che regionali.

Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

#### 9. Subingresso nella concessione

In concessione deve esercitare direttamente la concessione.

Quando il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione all'autorità concedente.

In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario sui beni demaniali o nel mare territoriale non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se per ragioni attinenti all'idoneità tecnica o economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

In entrambi i casi, sul piano procedurale, l'istruttoria dovrà essere limitata – in aderenza anche ai principi introdotti dall'art. 1 della legge 241/90 – all'acquisizione delle istanze del cedente e del subentrante ed all'accertamento delle condizioni

soggettive di quest'ultimo con l'esclusione anche nel ricorso alla pubblicazione della domanda trattandosi di atto di disponibilità del concessionario sottoposto a semplice autorizzazione.

Quanto sopra, vieppiù, ove si faccia riferimento all'attuale vigente normativa che prevede la possibilità per il concessionario di farsi sostituire per la gestione della concessione senza dover ricorrere all'istituto del subingresso come si vedrà più avanti.

In tutti i casi in cui la concessione comporta la realizzazione o il mantenimento di impianti, manufatti ed opere di cui alle lettere A , B ed E della citata tabella "Tipologia delle opere", ai fini dell'autorizzazione al subingresso deve essere acquisito il parere obbligatorio dell'autorità marittima.

#### 10. Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione.

Il concessionario, previa autorizzazione dell'autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione o parte di esse ai sensi dell'articolo 45 bis del codice della navigazione come modificato, per ultimo, dall'articolo 10, comma due della legge 16 marzo 2001, n. 88.

### ORDINANZE BALNEARI

E' stata posta la domanda circa la regolamentazione delle attività turistiche sul demanio marittimo in vista dell'imminente inizio della stagione balneare. E' stato cioè chiesto di conoscere se compete tuttora al Comandante del corpo Capo del circondario l'emanazione della consueta ordinanza annuale cosiddetta "balneare".

In proposito occorre distinguere da un lato, le funzioni di salvaguardi della sicurezza in mare dei bagnanti ed in genere della sicurezza che deve essere garantita ogni qual volta attività di varia natura, e che possono o meno interferire tra loro, si svolgono sul demanio marittimo e dall'altro quelle che invece attengono precipuamente allo svolgimento delle attività che sono riconducibili alla ratio dell'art. 59 del D.P.R. 616 del 1977 che il Legislatore ha inquadrato nel titolo IV Sviluppo economico della citata norma, da raggiungere anche attraverso il potenziamento del turismo e dell'industria alberghiera.

A titolo indicativo e non esaustivo continueranno ad essere disciplinate con ordinanza del Comandante del porto Capo del circondario l'apprestamento dei sistemi di sicurezza da porre in essere sia da parte dei concessionari demaniali marittimi – che da parte di codesti stessi Comuni per le spiagge libere – tipo imbarcazioni di salvataggio, attrezzature per il primo soccorso, assistenti bagnanti, segnalazione delle acque sicure, disciplina dello sci nautico ed in genere tutte quelle attività che possono ricondursi ai citati aspetti.

Rientrerà invece, sempre a titolo indicativo e non esaustivo, nella competenza della autorità delegata la disciplina di ciò che si riferisce più propriamente all'attività turistica quali l'indicazione, ove ritenuto opportuno, del periodo di inizio e di fine della stagione balneare oppure dell'orario di esercizio degli stabilimenti balneari, la regolamentazione delle attività ludiche, di intrattenimento, etc....

Si conferma, infine, la disponibilità di questa Unità di gestione a fornire ogni utile elemento che dovesse essere ritenuto utile per l'espletamento delle funzioni delegate sia attraverso la Segreteria operativa del C.O.N. che anche attraverso riunioni del tipo di quelle organizzate dalla regione Toscana.

Il Direttore  
F.to Dott. Massimo Provinciali

Per copia conforme all'originale  
Geom. Massimo Di Biase

Tabella "Tipologie delle opere"

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	FORMA DELLA CONCESSIONE
A	Costruzione in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto.	Atto Formale
B	Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato.	Atto Formale
C	Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento.	Licenza
D	Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate.	Licenza
E	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B.	Atto Formale
F	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D.	Licenza
G	Opere, impianti, manufatti totalmente interrati/immersi.	Licenza

TABELLA delle RIDUZIONI

Articolo 2, comma 1 D.M. 5 agosto 1998, n. 342 – **Categoria A**

Tipologia Concessoria	Anno 1998 Lire per m <sup>2</sup>	Anno 1999 Lire per m <sup>2</sup>	Anno 2000 Lire per m <sup>2</sup>	Anno 2001 per m <sup>2</sup>
Area scoperta	2.000	2.013,00	2.039,17	2.133,99
Area occupata da impianti di facile rimozione	3.500	3.522,75	3.568,55	3.734,49
Area occupata da impianti di difficile rimozione	4.500	4.529,25	4.588,13	4.801,48
Area occupata da pertinenze demaniali marittime	11.000	11.071,50	11.215,43	11.736,95

Articolo 2, comma 1 D.M. 5 agosto 1998, n. 342 – **Categoria B**

Tipologia Concessoria	Anno 1998 Lire per m <sup>2</sup>	Anno 1999 Lire per m <sup>2</sup>	Anno 2000 Lire per m <sup>2</sup>	Anno 2001 per m <sup>2</sup>
Area scoperta	1.600	1.610,40	1.631,34	1.707,20
Area occupata da impianti di facile rimozione	2.500	2.516,25	2.548,96	2.667,49
Area occupata da impianti di difficile rimozione	3.000	3.019,50	3.058,75	3.200,98
Area occupata da pertinenze demaniali marittime	7.000	7.045,50	7.137,09	7.468,96

ELENCO di distribuzione della circolare

Elenco COMUNI distinti per ambiti  
Territoriali di competenza delle  
Capitanerie di porto come attualmente  
Risultante nel S.I.D.

**DIREZIONE MARITTIMA GENOVA**

**CAPITANERIA DI PORTO DI IMPERIA**

C.A.P.	Comuni di : (Totale n. 16)	
	VENTIMIGLIA	17020
18033	CAMPOROSSO	17020
18019	VALLECROSIA	17021
18012	BORDIGHERA	17031
18014	OSPEDALETTI	17023
18038	SANREMO	17020
18018	TAGGIA	17025
18015	RIVA LIGURE	17027
1801	S. STEFANO AL MARE	17022
18010	CIPRESSA	17024
18017	COSTARAINERA	17026
18017	S. LORENZO AL MARE	17028
18100	IMPERIA	17042
18013	DIANO MARINA	17047
18016	SAN BARTOLOMEO AL MARE	17100
18010	CERVO	17012
		17013
		17015
		17019

**CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA**

	Comuni di : (Totale n. 16)	
16016	COGOLETO	19013
16011	ARENZANO	19014
16100	GENOVA	19011
16031	BOGLIASCO	19015
16030	PIEVE LIGURE	19016
16030	SORI	19018
16036	RECCO	19017
16032	CAMOGLI	19025
16034	PORTOFINO	19100
16038	SANTA MARGHERITA LIGURE	19032

**CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA**

Comuni di : (Totale n. 19)
ANDORA
LAIGUEGLIA
ALASSIO
ALBENGA
CERIALE
BORGHETTO S. SPIRITO
LOANO
PIETRA LIGURE
BORGIO-VEREZZI
FINALE LIGURE
NOLI
SPOTORNO
BERGEGGI
VADO LIGURE
SAVONA
ALBISOLA MARINA
ALBISOLA SUPERIORE
CELLE LIGURE
VARAZZE

**CAPITANERI DI PORTO DI LA SPEZIA**

Comuni di : (Totale n. 12)
DEIVA MARINA
FRAMURA
BONASSOLA
LEVANTO
MONTEROSSO AL MARE
VERNAZZA
RIOMAGGIORE
PORTOVENERE
LA SPEZIA
LERICI

16035	RAPALLO	19031	AMEGLIA
16030	ZOAGLI	19038	SARZANA
16043	CHIAVARI		
16033	LAVAGNA		
16039	SESTRI LEVANTE		
16030	MONEGLIA		

**DIREZIONE MARITTIMA DI LIVORNO**

**CAPITANERIA DI PORTO DI MARINA DI CARRARA**

Comuni di : (Totale n. 3)

54033	CARRARA	55042
54100	MASSA	55045
54038	MONTIGNOSO	55041
		55049

**CAPITANERIA DI PORTO DI MARINA DI LIVORNO**

Comuni di : (Totale n. 19)

56019	VECCHIANO	57032
56017	SAN GIULIANO TERME	57038
56100	PISA	57039
57100	LIVORNO	57037
57016	ROSIGNANO MARITTIMO	57033
57023	CECINA	57030
57020	BIBBONA	57034
57022	CASTAGNETO CARDUCCI	57036
57027	SAN VINCENZO	57031
57025	PIOMBINO	
58022	FOLLONICA	
58020	SCARLINO	
58043	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	
58100	GROSSETO	
58051	MAGLIANO IN TOSCANA	
58015	ORBETELLO	
58019	MONTE ARGENTARIO	
58012	ISOLA DEL GIGLIO	
58011	CAPALBIO	

**DIREZIONE MARITTIMA  
DI ROMA**

**CAPITANERIA DI PORTO DI MARINA DI CIVITAVECCHIA**

Comuni di : (Totale n. 6)

**CAPITANERI DI PORTO DI VIAREGGIO**

Comuni di : (Totale n. 4)

FORTE DEI MARMI
PIETRASANTA
CAMAIORE
VIAREGGIO

**CAPITANERI DI PORTO DI PORTOFERRARIO**

Comuni di : (Totale n. 9)

ISOLA DI CAPRAIA
RIO MARINA
RIO NELL'ELBA
PORTOFERRAIO
MARCIANA MARINA
MARCIANA
CAMPO NELL'ELBA
PORTO AZZURRO
CAPOLIVERI

**CAPITANERI DI PORTO DI ROMA**

Comuni di : (Totale n. 8)

01014	MONTALTO DI CASTRO	00100	ROMA
01016	TARQUINIA	00054	FIUMICINO
00053	CIVITAVECCHIA	00040	POMEZIA
00058	SANTA MARINELLA	00040	ARDEA
00052	CERVETERI	00042	ANZIO
00055	LADISPOLI	00048	NETTUNO
		04100	LATINA
		04016	SABAUDIA

**CAPITANERIA DI PORTO DI MARINA DI GAETA**

Comuni di : (Totale n. 10)

04017	SAN FELICE CIRCEO
04027	PONZA
04020	VENTOTENE
04019	TERRACINA
04022	FONDI
04029	SPERLONGA
04020	ITRI
04024	GAETA
04023	FORMIA
04026	MINTURNO

**DIREZIONE MARITTIMA DI NAPOLI**

**CAPITANERIA DI PORTO DI MARINA DI NAPOLI**

Comuni di : (Totale n. 18)

81037	SESSA AURUNCA	80055
81030	CELLOLE	80059
81034	MONDRAGONE	80056
81030	CASTEL VOLTURNO	
80014	GIUGLIANO IN CAMPANIA	
80078	POZZUOLI	
80071	BACOLI	80058
80070	MONTE DI PROCIDA	80053
80079	PROCIDA	80069
80070	ISCHIA	80062
80074	CASAMICCIOLA TERME	80063
80076	LACCO AMENO	80065
80075	FORIO	80067
80070	SERRARA FONTANA	80061
80070	BARANO D' ISCHIA	
80100	NAPOLI	
80073	CAPRI	

**CAPITANERI DI PORTO DI TORRE DEL GRECO**

Comuni di : (Totale n. 3)

PORTICI
TORRE DEL GRECO
ERCOLANO

**CAPITANERI DI PORTO DI C. DI STABIA**

Comuni di : (Totale n. 8)

TORRE ANNUNZIATA
CASTELLAMARE DI STABIA
VICO EQUENSE
META
PIANO DI SORRENTO
SANT'AGNELLO
SORRENTO
MASSA LUBRENSE

80071 ANACAPRI

**CAPITANERI DI PORTO DI SALERNO**

Comuni di : (Totale n. 31)

84017 POSITANO  
84010 FURORE  
84010 PRAIANO  
84010 CONCA DEI MARMI  
84011 AMALFI  
84010 ATRANI  
84010 RAVELLO  
84010 MINORI  
84010 MAIORI  
84010 CETARA  
84019 VIETRI SUL MARE  
84100 SALERNO  
84098 PONTECAGNANO-FAIANO  
84091 BATTIPAGLIA  
84025 EBOLI  
84047 CAPACCIO  
84043 AGROPOLI  
84048 CASTELLABATE  
84060 MONTECORICE  
84070 S. MAURO CILENTO  
84068 POLLICA  
84040 CASAL VELINO  
84046 ASCEA  
84066 PISCIOTTA  
84051 CENTOLA  
84040 CAMEROTA  
84070 SAN GIOVANNI A PIRO  
84070 SANTA MARINA  
84050 ISPANI  
84079 VIBONATI  
84073 SAPRI

**DIREZIONE MARITTIMA DI REGGIO  
DI CALABRIA**

**CAPITANERIA DI PORTO DI MARINA DI VIBO  
VALENTIA MARINA**

Comuni di : (Totale n. 36)

85046 MARATEA 89025  
87020 TORTORA 89026  
87028 PRAIA A MARE 89013  
87020 SAN NICOLA ARCELLA 89015  
87029 SCALEA 89028

**CAPITANERI DI PORTO DI REGGIO  
DI CALABRIA**

Comuni di : (Totale n. 36)

ROSARNO  
S. FERDINANDO  
GIOIA TAURO  
PALMI  
SEMINARA

87020	SANTA MARIA DEL CEDRO	89011	BAGNARA CALABRA
87020	GRISOLIA	89058	SCILLA
87023	DIAMANTE	89018	VILLA S. GIOVANNI
87021	BELVEDERE MARITTIMO	89100	REGGIO DI CALABRIA
87020	SANGINETO	89065	MOTTA SAN GIOVANNI
87020	BONIFATI	89064	MONTEBELLO JONICO
87022	CETRARO	89063	MELITO DI PORTO SALVO
87020	ACQUAPPESA	89069	SAN LORENZO
87020	GUARDIA PIEMONTESE	89030	CONDOFURI
87024	FUSCALDO	89034	BOVA MARINA
87027	PAOLA	89030	PALIZZI
87038	SAN LUCIDO	89036	BRANCALEONE
87030	FALCONARA ALBANESE	89030	BRUZZANO ZEFFIRIO
87030	FIUMEFREDDO BRUZIO	89030	FERRUZZANO
88010	LONGOBARDI	89032	BIANCO
87033	BELMONTE CALABRO	89030	CASIGNANA
87032	AMANTEA	89030	BOVALINO
88047	NOCERA TIRINESE	89031	ARDORE
88042	FALERNA	89040	SANT'ILARIO DELLO IONIO
88040	GIZZERIA	89040	PORTIGLIOLA
88046	LAMEZIA TERME	89044	LOCRI
88022	CURINGA	89048	SIDERNO
88026	PIZZO	89043	GROTTERIA
88018	VIBO VALENTIA	89046	MARINA DI GIOIOSA IONICA
88031	BRIATICO	89047	ROCCELLA IONICA
88030	ZAMBRONE	89041	CAULONIA
88035	PARGHELIA	89040	STIGNANO
88038	TROPEA	89040	RIACE
88036	RICADI	89040	CAMINI
88030	JOPPOLO	89049	STILO
88034	NICOTERA	89040	MONASTERACE

**CAPITANERIA DI PORTO DI MARINA DI CROTONE**

Comuni di: (Totale n. 44)

88065	GUARDAVALLE	88074	CROTONE
88060	SANTA CATERINA DELLO IONIO	88078	STRONGOLI
88061	BADOLATO	88070	MELISSA
88060	ISCA SULLO IONIO	88072	CIRO' MARINA
88066	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	88071	CIRO'
88060	SAN SOSTENE	88070	CRUCOLI
88060	DAVOLI	87062	CARIATI
88060	SATRIANO	87060	SCALA COELI
88068	SOVERATO	87060	MANDATORICCIO

88060	MONTEPAONE	87060	PIETRAPAOLA
88060	MONTAURO	87060	CALOPEZZATI
88060	STALETTI	87060	CROSIA
88069	SQUILLACE	87067	ROSSANO
88021	BORGIA	87064	CORIGLIANO CALABRO
88100	CATANZARO	87011	CASSANO ALLO IONIO
88050	SIMERI CRICHI	87076	VILLAPIANA
88050	SELLIA MARINA	87075	TREBISACCE
88051	CROPANI	87070	ALBIDONA
88070	BOTRICELLO	87071	AMENDOLARA
88050	BELCASTRO	87070	ROSETO CAPO SPULICO
88075	CUTRO	87070	MONTEGIORDANO
88076	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	87074	ROCCA IMPERIALE

### DIREZIONE MARITTIMA DI BARI

#### CAPITANERIA DI PORTO DI MARINA DI TARANTO

Comuni di : (Totale n. 17)

75020	NOVA SIRI	73010
75026	ROTONDELLA	73048
75025	POLICORO	73044
75023	MONTALBANO JONICO-SCANZANO	73014
75015	PISTICCI	73057
75012	BERNALDA	73055
74013	GINOSA	73040
74011	CASTELLANETA	73059
74019	PALAGIANO	73050
74016	MASSAFRA	73040
74100	TARANTO	73053
74020	LEPORANO	73040
74026	PULSANO	73034
74020	LIZZANO	73031
74020	TORRICELLA	73033
74020	MARUGGIO	73030
74024	MANDURIA	73039
		73032
		73030
		73030
		73020

#### CAPITANERIA DI PORTO DI MARINA DI BRINDISI

Comuni di : (Totale n. 10)

73028	OTRANTO	70043
73026	MELENDUGNO	70044

#### CAPITANERI DI PORTO DI GALLIPOLI

Comuni di : (Totale n. 21)

PORTO CESAREO
NARDO'
GALATONE
GALLIPOLI
TAVIANO
RACALE
ALLISTE
UGENTO
SALVE
MORCIANO DI LEUCA
PATU'
CASTRIGNANO DEL CAPO
GAGLIANO DEL CAPO
ALESSANO
CORSANO
TIGGIANO
TRICASE
ANDRANO
DISO
CASTRO
SANTA CESAREA TERME

#### CAPITANERI DI PORTO DI BARI

Comuni di : (Totale n. 4)

MONOPOLI
POLIGNANO A MARE

73029	VERNOLE	70042	MOLA DI BARI
73100	LECCE	70100	BARI
72020	TORCHIAROLO		
72027	S. PIETRO VERNOTICO		CAPITANERI DI PORTO DI MOLFETTA
72100	BRINDISI		Comuni di : (Totale n. 5)
72012	CAROVIGNO	70054	GIOVINAZZO
72017	OSTUNI	70056	MOLFETTA
72015	FASANO	70032	BISCEGLIE
		70059	TRANI
		70051	BARLETTA

**DIREZIONE MARITTIMA DI  
RAVENNA**

**CAPITANERIA DI PORTO DI MARINA DI RIMINI**

Comuni di : (Totale n. 9)

47033	CATTOLICA	48015
47046	MISANO ADRIATICO	48100
47036	RICCIONE	44022
47037	RIMINI	44021
47041	BELLARIA-IGEA MARINA	44020
47030	SAN MAURO PASCOLI	
47039	SAVIGNANO SUL RUBICONE	
47030	GATTEO	
47042	CESENATICO	

**CAPITANERI DI PORTO DI RAVENNA**

Comuni di : (Totale n. 5)

CERVIA  
RAVENNA  
COMACCHIO  
CODIGORO  
GORO

**DIREZIONE MARITTIMA DI  
VENEZIA**

**CAPITANERIA DI PORTO DI MARINA DI CHIOGGIA**

Comuni di : (Totale n. 6)

45012	ARIANO NEL POLESINE	30100
45018	PORTO TOLLE	30016
45014	CONTARINA	30020
45016	DONADA	30021
45010	ROSOLINA	30028
30015	CHIOGGIA	

**CAPITANERI DI PORTO DI VENEZIA**

Comuni di : (Totale n. 5)

VENEZIA  
IESOLO  
ERACLEA  
CAORLE  
SAN MICHELE AL  
TAGLIAMENTO

**DIREZIONE MARITTIMA DI  
TRIESTE**

**CAPITANERIA DI PORTO DI MARINA DI  
MONFALCONE**

Comuni di : (Totale n. 5)

33054	LIGNANO-SABBIADORO	34013
33050	MARANO LAGUNARE	34100

**CAPITANERI DI PORTO DI TRIESTE**

Comuni di : (Totale n. 3)

DUINO AURISINA  
TRIESTE

34073	GRADO	34015	MUGGIA
34079	STARANZANO		
34074	MONFALCONE		

**CAPITANERIA DI PORTO DI MARINA DI  
MANFREDONIA**

Comuni di : (Totale n. 16)

71044	MARGHERITA DI SAVOIA
71030	ZAPPONETA
71043	MANFREDONIA
71037	MONTE SANT'ANGELO
71030	MATTINATA
71019	VIESTE
71010	PESCHICI
71018	VICO DEL GARGANO
71012	RODI GARGANICO
71010	ISCHITELLA
71010	CAGNANO VARANO
71015	SANNICANDRO GARGANICO
71010	LESINA
71010	SERRACAPRIOLA
71010	CHIEUTI
71040	ISOLE TREMITI

**DIREZIONE MARITTIMA DI ANCONA**

**CAPITANERIA DI PORTO DI MARINA DI TERMOLI**

Comuni di : (Totale n. 4)

86042	CAMPOMARINO	66050
86039	TERMOLI	66054
86038	PETACCIATO	66021
86036	MONTENERO DI BISACCIA	66020

**CAPITANERIA DI PORTO DI MARINA DI S.B.TRONTO**

Comuni di : (Totale n. 10)

63039	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	66020
63013	GROTTAMMARE	66038
63012	CUPRA MARITTIMA	66026
63010	MASSIGNANO	66023
63010	CAMPOFILONE	65100
63016	PEDASO	65015
63010	ALTIDONA	65013
63023	FERMO	64028
63017	PORTO SAN GIORGIO	64025
63018	PORTO SANT'ELPIDIO	64026
		64021
		64018

**CAPITANERI DI PORTO DI PESCARA**

Comuni di : (Totale n. 19)

SAN SALVO
VASTO
CASALBORDINO
TORINO DI SANGRO
FOSSACESIA
ROCCA SAN GIOVANNI
SAN VITO CHIETINO
ORTONA
FRANCAVILLA AL MARE
PESCARA
MONTESILVANO
CITTA' SANT'ANGELO
SILVI
PINETO
ROSETO DEGLI ABRUZZI
GIULIANOVA
TORTORETO

64011 ALBA ADRIATICA  
64014 MARTINSICURO

**CAPITANERIA DI PORTO DI MARINA DI ANCONA**

Comuni di : (Totale n. 9)

62012 CIVITANOVA MARCHE  
62018 POTENZA PICENA  
62017 PORTO RECANATI  
60026 NUMANA  
60020 SIROLO  
60100 ANCONA  
60015 FALCONARA MARITTIMA  
60018 MONTEMARCIANO  
60019 SENIGALLIA

61037  
61032  
61100  
61011

**CAPITANERI DI PORTO DI PESARO**

Comuni di : (Totale n. 4)

MONDOLFO  
FANO  
PESARO  
GABICCE MARE

**DIREZIONE MARITTIMA DI  
CAGLIARI**

**CAPITANERIA DI PORTO DI MARINA DI OLBIA**

Comuni di : (Totale n. 13)

08022 DORGALI  
08028 OROSEI  
08029 SINISCOLA  
08020 POSADA  
08020 BUDONI  
08020 SAN TEODORO  
07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO  
07026 OLBIA  
07020 GOLFO ARANCI  
07021 ARZACHENA  
07020 PALAU  
07024 LA MADDALENA  
07028 SANTA TERESA GALLURA

07021  
07038  
07030  
07039  
07031  
07037  
07046  
07040  
07100  
07041  
07019  
08013  
08019  
09079  
09073

**CAPITANERI DI PORTO DI PORTO  
TORRES**

Comuni di : (Totale n. 15)

S. FRANCESCO D'AGLIENTU  
TRINITA' D'AGULTU E  
VIGNOLA  
BADESI  
VALLEDORIA  
CASTELSARDO  
SORSO  
PORTO TORRES  
STINTINO  
SASSARI  
ALGHERO  
VILLANOVA MONTELEONE  
BOSA  
MAGOMADAS  
TRESNURAGHES  
CUGLIERI

**CAPITANERIA DI PORTO DI MARINA DI CAGLIARI**

Comuni di : (Totale n. 44)

09070 NARBOLIA  
09070 ENCLAVE DI S. VERO MILIS  
09070 RIOLA SARDO  
09072 CABRAS  
09170 ORISTANO  
09096 SANTA GIUSTA

09010  
09010  
09018  
09012  
09100  
09045

DOMUS DE MARIA  
PULA  
SARROCH  
CAPOTERRA  
CAGLIARI  
QUARTU SANT'ELENA

09092	ARBOREA	09048	ENCLAVE DI SINNAI
09036	ENCLAVE DI GUSPINI	09040	MARACALAGONIS
09031	ARBUS	09049	VILLASIMIUS
09010	FLUMINIMAGGIORE	09040	CASTIADAS
09010	BUGGERRU	09043	MURAVERA
09016	IGLESIAS	09040	VILLAPUTZU
09010	GONNESA	08040	ENCLAVE DI ARZANA
09010	PORTOSCUSO	08045	ENCLAVE DI LANUSEI
09014	CARLOFORTE	08040	ENCLAVE DI LOCERI
09010	SAN GIOVANNI SUERGIU	08047	TERTENIA
09017	SANT'ANTIOCO	08040	ENCLAVE DI GAIRO
09011	CALASETTA	08040	CARDEDU
09010	GIBA	08042	BARI SARDO
09010	MASAINAS	08048	TORTOLI '
09010	SANT'ANNA ARRESI	08040	LOTZORAI
09019	TEULADA	08040	BAUNEI

